

Testo privo di valore legale

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 92, pubblicato sul BUR 11 marzo 2018, n. 15

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Aree di intervento

Articolo 4 Strutture competenti

Articolo 5 Requisiti di ammissibilità dei beneficiari

Articolo 6 Requisito di ammissibilità per le superfici a pascolo

Articolo 7 Definizione e calcolo dell'indennità

Articolo 8 Parametri correttivi della SAU

Articolo 9 Sistemi agricoli aziendali

Articolo 10 Intensità dell'indennità

Articolo 11 Presentazione della domanda di aiuto

Articolo 12 Presentazione tardiva e modifica delle domande

Articolo 13 Attività dell'Ufficio attuatore

Articolo 14 Ritiro delle domande

Articolo 15 Errori palesi

Articolo 16 Casi di esclusione dall'aiuto

Articolo 17 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 21 Trattamento dei dati personali

Articolo 22 Rinvio dinamico

Articolo 23 Entrata in vigore

Allegato A Elenco dei comuni in zone svantaggiate

Allegato B Coefficienti di riduzione della superficie aziendale

Allegato C Coefficiente di svantaggio naturale (CSN)

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina le modalità di attuazione, degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), per la misura 13 indennità a favore di agricoltori delle zone montane.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) zona svantaggiata ammissibile: l'area del territorio regionale delimitata ai sensi della Direttiva CEE 273/75, come individuata nell'allegato A;
- b) superficie agricola utilizzata (SAU): la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, ovvero l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto;
- c) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- d) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificato tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
- e) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- f) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
- g) superficie foraggera: la SAU investita a prati permanenti e pascoli e la SAU destinata alla coltivazione di prodotti agricoli destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Le indennità previste dalla misura 13 sono concesse per le superfici ricadenti in zona svantaggiata ammissibile del territorio regionale.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 - b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;
 - c) Ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti finalizzati alla elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 13, comma 4.
2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.
3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.
4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Articolo 5 Requisiti di ammissibilità dei beneficiari

1. I beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europea e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che conducono SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile.

Articolo 6 Requisito di ammissibilità per le superfici a pascolo

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto, le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario detenga un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20.

Articolo 7 Definizione e calcolo dell'indennità

1. L'indennità è un aiuto concesso per la SAU che ricade nella zona svantaggiata ammissibile e che è condotta in modo continuativo dal beneficiario dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda fino al 15 maggio dell'anno successivo.

2. Alla SAU di cui al comma 1, si applicano i seguenti parametri di correzione:

- a) fattore di degressione di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3;
- b) coefficiente di svantaggio naturale (CSN) di cui all'articolo 8, comma 4.

3. Alla superficie risultante dall'applicazione dei parametri di cui al comma 2 è assegnato un importo ad ettaro in base ai sistemi agricoli di cui all'articolo 9.

Articolo 8 Parametri correttivi della SAU

1. Il fattore di degressione è applicato in conformità all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. La SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile è suddivisa in classi di superficie. Ad ogni classe sono applicati i coefficienti di riduzione di cui all'allegato B.

3. Il fattore di degressione è il risultato del rapporto tra la somma delle SAU ridotte in base alla classe di appartenenza e la SAU complessiva aziendale ricadente in zona svantaggiata ammissibile.

4. Il CSN è calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato C.

Articolo 9 Sistemi agricoli aziendali

1. Ai fini del calcolo dell'indennità sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali:

- a) aziende orto-floro-frutticole;
- b) aziende zootecniche;
- c) altre aziende.

2. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale;

3. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano nel precedente sistema agricolo e che rispettano i seguenti requisiti per l'intero periodo di cui all'articolo 7, comma 1:

- a) detengono UBA;
- b) mantengono in zona svantaggiata ammissibile le UBA detenute;
- c) coltivano una superficie minima pari a due ettari di superficie foraggera;
- d) il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2.

4. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli.

5. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera d) è ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dal beneficiario in banca dati nazionale (BDN) e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo.

Articolo 10 Intensità dell'indennità

1. L'indennità è pari a:
 - a) euro 240 per il sistema agricolo di cui all'articolo 9, comma 1 lettera a);
 - b) euro 180 per il sistema agricolo di cui all'articolo 9, comma 1 lettera b);
 - c) euro 75 per il sistema agricolo di cui all'articolo 9, comma 1 lettera c).
2. L'indennità per ettaro di SAU non può superare l'importo di euro 450.
3. L'indennità per ettaro di SAU non può essere inferiore all'importo di euro 25.

Articolo 11 Presentazione della domanda di aiuto

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.
5. Anteriormente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale, compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.

Articolo 12 Presentazione tardiva e modifica delle domande

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di aiuto, successiva al termine di cui all'articolo 11, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'indennità ammessa a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 17.
3. Dopo il termine di cui all'articolo 11, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Articolo 13 Attività dell'Ufficio attuatore

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, l'Ufficio attuatore si avvale delle procedure informatiche predisposte dall'OP sul portale SIAN.
2. L'Ufficio attuatore, attraverso le procedure informatiche di cui al comma 1, effettua:
 - a) la verifica del rispetto delle modalità di presentazione delle domande ai sensi degli articoli 11 e 12;
 - b) la richiesta via PEC di eventuali integrazioni;
 - c) la verifica dei requisiti dell'ammissibilità all'aiuto;
 - d) per le domande che dal sistema SIAN risultano non ammissibili a contributo, le comunicazioni via PEC delle motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
3. L'Ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla data di apertura delle procedure informatiche da parte dell'OP, redige l'elenco dei beneficiari che risultano in possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario l'esito dell'attività svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 3, l'AdG lo trasmette all'OP.

Articolo 14 Ritiro delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di aiuto può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda aiuto se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di cui al comma 1;
 - b) che è soggetto a controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 15 Errori palesi

1. Le domande di aiuti e gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio stesso.

Articolo 16 Casi di esclusione dall'aiuto

1. L'aiuto è escluso nei seguenti casi:
 - a) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 5 in modo continuativo fino alla data del 15 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;
 - b) mancata conduzione delle particelle presenti nella domanda di aiuto in modo continuativo fino alla data del 15 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda medesima, limitatamente alle singole particelle per le quali non è mantenuta la conduzione.

Articolo 17 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dalla restituzione degli aiuti nei seguenti casi:
 - a) decesso del beneficiario;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale del medesimo comunicano via PEC all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizioni di farlo.

Articolo 18 Abrogazione

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:
 - a) il regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione del 14 aprile 2016, n. 71;

b) il regolamento di modifica del regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione del 14 aprile 2016, n. 71, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 286.

Articolo 19 Norma transitoria

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i regolamenti di cui all'articolo 18 continuano ad applicarsi ai procedimenti avviati ai sensi del medesimo regolamento.
2. Per le domande di aiuto presentate nell'annualità 2017 ai sensi dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le intensità di aiuto di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. Le domande di aiuto riferite alle superfici condotte nel Comune di Sappada sono ammissibili subordinatamente alla conclusione con esito positivo delle procedure di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Articolo 20 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, nonché il PSR 2014-2020 e la legge regionale 7/2000.

Articolo 21 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 22 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 23 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A Elenco comuni in zone svantaggiate**Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera a)**

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauro	Resiutta
Ampezzo	Ligosullo	Rigolato
Arta Terme	Lusevera	San Leonardo
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	San Pietro al Natisone
Attimis	Malborghetto Valbruna	Sappada
Bordano	Moggio Udinese	Sauris
Cavazzo Carnico	Montenars	Savogna
Cercivento	Nimis (P)	Socchieve
Chiusaforte	Ovaro	Stregna
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Sutrio
Comeglians	Paularo	Taipana
Dogna	Pontebba	Tarcento (P)
Drenchia	Povoletto (P)	Tarvisio
Enemonzo	Prato Carnico	Tolmezzo
Faedis (P)	Preone	Torreano
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Trasaghis
Forni Avoltri	Pulfero	Treppo Carnico
Forni di Sopra	Ravaschetto	Venzone
Forni di Sotto	Raveo	Verzegnis
Gemona del Friuli (P)	Resia	Villa Santina
Grimacco		Zuglio
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montebelluna	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

ALLEGATO B

Coefficienti di riduzione della superficie aziendale

Riferito all'articolo 8

Superficie Fino a 20 Ha	Superficie eccedente i 20 Ha e fino a 40 Ha	Superficie eccedente i 40 Ha e fino a 100 Ha	Superficie eccedente i 100 Ha e fino a 200 Ha	Superficie eccedente i 200 Ha
1,00	0,70	0,30	0,10	0,00

ALLEGATO C

Coefficiente di svantaggio naturale (CSN)

Riferito all'articolo 8

Il coefficiente di svantaggio natura (CSN) consente di quantificare lo svantaggio naturale derivante dall'altitudine e la pendenza di tutte le particelle condotte in zona svantaggiata ammissibile da una singola azienda.

A tali parametri è assegnato un peso che è stato determinato in funzione dell'incidenza dei medesimi sui costi aggiuntivi e i mancati redditi che subiscono le aziende in montagna rispetto alle aziende che operano in pianura. I parametri considerati nell'CSN sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Significato	Obiettivo	Metodologia di calcolo
ALT	Altitudine media della SAU aziendale	L'altitudine condiziona la temperatura ed il clima, ed in ultima analisi la stagione vegetativa delle colture.	Altitudine media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro ALT è espresso in m.s.l.m. Ad un aumento del valore normalizzato di ALT corrisponde un aumento del valore del CSN.
P	Pendenza media della SAU aziendale	La pendenza del terreno limita le operazioni di meccanizzazione agricola e, naturalmente, ad una maggiore pendenza del terreno corrisponde un aumento del lavoro e delle spese di meccanizzazione.	Pendenza media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro P è espresso come ‰. Ad un aumento del valore normalizzato di P corrisponde un aumento del valore del CSN.

Il CSN è calcolato attraverso il seguente algoritmo:

$$CSN = 1 + 6 * (w1 * ALT' + w2 * P)$$

dove: w1 e w2 sono rispettivamente i pesi attribuiti ai parametri ALT e P già descritti. Il valore attribuito ai singoli pesi è riportato nella tabella che segue.

Peso	Valore attribuito al peso	Parametro a cui il peso si riferisce
------	---------------------------	--------------------------------------

w1	0,47	ALT
w2	0,53	P

I termini **ALT** e **P** del CSN rappresentano i valori normalizzati dei rispettivi parametri

I valori dei singoli parametri ALT e P delle singole aziende agricole venendo individuati con unità di misura diverse, devono necessariamente essere espressi attraverso una scala univoca ai fini del calcolo del CSN. A questo scopo i dati originali dei parametri sono normalizzati attraverso il seguente algoritmo che restituisce un intervallo di valori compreso tra 0 e 1.

$$xit = (xi - xmin) / (xmax - xmin)$$

e dove:

xit: i-mo valore trasformato del singolo parametro, cioè il valore normalizzato ALT 'e P '

xi: i-mo valore originale del singolo parametro (ALT, P)

xmax: massimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)

xmin: minimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)

I valori soglia per la normalizzazione dei parametri ALT e P sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Unità di misura	Valore soglia	
		MIN (x_{min})	MAX (x_{max})
ALT	m.s.l.m.	400	1.000
P	%	5	20

Ritenendo che il confronto tra valori al di sopra di **xmax** non sia significativo, allora quando **xi > xmax** si pone **xi = xmax**

Ritenendo che il confronto tra valori al di sotto di **xmin** non sia significativo, allora quando **xi < xmin** si pone **xi = xmin**

Per la determinazione del CSN si tiene conto fino alla terza cifra decimale attraverso il troncamento delle cifre decimali dopo la terza.

Il CSN assume valori compresi tra 1,000 e 7,000.